

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSI Dante, BRANCA e GALANTE GARRONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1976

#### Abrogazione di norme restrittive dei diritti dei cittadini

ONOREVOLI SENATORI. — Quasi un anno è passato dall'approvazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, cui ha voluto legare il suo nome l'allora ministro della giustizia onorevole Reale. Contro tale legge si mobilitò, a suo tempo, un largo schieramento di opinione e di forze sociali, cui non corrispose, in seno al Parlamento, se non un esiguo gruppo di senatori: altri, pur riconoscendo i difetti della legge, negarono che fosse vero quello che si affermava, trattarsi cioè di una legge liberticida. Chi condusse allora questa battaglia deve oggi constatare — non con orgoglio, ma con profonda amarezza — che i fatti gli hanno dato ragione. Non si è, grazie a questa legge, ridotto il numero delle rapine, delle estorsioni, dei sequestri di persona: è cresciuto invece in modo drammatico il numero dei morti per mano della polizia e, per tragica conseguenza, il numero dei morti tra le file stesse della polizia. Si conferma il giudizio di chi vide nella legge l'intenzione di sostituire alla « ordinaria » azione repressiva della giustizia penale l'azione diretta ed in-

controllata del braccio armato dello Stato: una « pena di morte preventiva » come ebbe a dire a suo tempo Piero Calamandrei.

La pena di morte — si legge in un decreto del governo provvisorio toscano del 1859 — è propria di situazioni in cui « le passioni politiche prevalsero alla maturità de' tempi e alla mitezza degli animi »: essa peraltro, potevano constatare quei buoni liberali, « non venne applicata giammai perchè fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del carnefice ». Questa consolante constatazione non potrebbe essere ripetuta oggi, nella Repubblica che si vuole nata dalla Resistenza.

L'orrore per l'uso sempre più incontrollato delle armi da parte delle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico, l'amarezza per l'impunità che la legge Reale accorda a chi, nell'usarle, non ha giustificazione alcuna, rendono oggi urgente l'abrogazione di quella legge, che in ordine a tante delicatissime questioni ha peggiorato sensibilmente le

leggi « fascistissime » degli anni trenta. Nata come strumento demagogico dei partiti « di ordine », a ridosso di una campagna elettorale che si sapeva incerta, proprio dal voto del 15 giugno la legge Reale ha ricevuto la sua più clamorosa condanna: la coscienza civile e politica del Paese si rifiuta, oggi, di tollerare ancora il peso di questo barbaro anacronismo legislativo.

Per questo viene proposta l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1975, n. 152, escludendone solo le norme repressive delle attività neofasciste, che meritano un discorso a parte. Va detto, a questo proposito, e con chiarezza, che anche fra queste norme ce ne sono alcune che non ci piacciono: come quelle che ripristinano il confino. Di tali norme non viene qui proposta l'abrogazione, nella convinzione che il vero problema di questa legislazione sia un altro, e consista nella sua mancata applicazione: se contro i neofascisti si fossero seriamente applicate le leggi — a cominciare dal codice penale — non ci sarebbe stato bisogno di inasprimenti. Non c'è del resto motivo di meravigliarsi dell'irrisolutezza della Magistratura, dal momento che anche il Parlamento esita a prendere solamente in esame il disegno di legge di iniziativa popolare per lo scioglimento del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Le norme di cui si propone qui l'abrogazione si possono ripartire in vari gruppi. In primo luogo, abbiamo le norme relative all'uso delle armi ed ai procedimenti penali contro gli appartenenti alle forze dell'ordine (articoli 14 e, rispettivamente, da 27 a 32): di esse si è già detto, e neppure vale la pena di soffermarsi sull'incostituzionalità del « procedimento speciale » — la anticamera, si direbbe, di un « foro privilegiato » — con cui si sono voluti porre i poliziotti al di sopra degli altri cittadini.

Un secondo gruppo di norme concerne la estensione al campo politico delle cosiddette misure di prevenzione: una triste eredità della legislazione prefascista, che la Repubblica ha conservato in vita per la delinquenza spicciola degli emarginati (legge 27 dicembre 1956, n. 1423) prima di estenderla, con poco successo a dire il vero, alla mafia di cui non si sapeva (o non si voleva?) venire

a capo (legge 31 maggio 1965, n. 575). Ora il Parlamento della Repubblica ha festeggiato il trentesimo anniversario della Liberazione reintroducendo, sulle orme di Francesco Crispi e di Benito Mussolini, il confino per i « politici ».

Che queste misure non trovino posto nel nostro sistema costituzionale, è opinione comune tra giuristi autorevoli, anche di parte democristiana. Già con riferimento alle leggi del 1952 e del 1965 si osservò da molte parti (ne fanno fede gli atti dell'importante convegno di studio tenutosi ad Alghero nell'aprile 1974) che tutte le ipotesi di « pericolosità » in esse contenute sono del tutto indeterminate e servono soltanto a rimediare all'incapacità della polizia e della Magistratura a provare ben più precise responsabilità penali: vere « pene del sospetto », dunque, sostanzialmente incompatibili col principio costituzionale secondo cui nessuno viene considerato colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata in un regolare processo. La legge Reale non si è distaccata da questi pessimi esempi: ed alle numerose ipotesi di danno, di attentato, di cospirazione già previste dal codice penale, ha voluto affiancare imprecisabili fattispecie preparatorie, che non avrebbero senso alcuno se non avessero in realtà la funzione di aprire la via all'arbitrio.

Che poco ci sia curati della serietà di queste norme, lo dimostrano curiosi errori tecnici, come il riferimento — nell'articolo 18, n. 4 — ai « delitti » che sarebbero previsti in una norma (l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) in cui, viceversa, non è previsto alcun delitto, ma solo qualche modesta contravvenzione!

Un terzo gruppo di norme concerne le manifestazioni di piazza. È il caso dell'articolo 5 che ha proibito l'uso, in tali occasioni, di caschi protettivi, accrescendo notevolmente in tal modo l'insorgenza di incidenti e di lesioni talora gravissime e conseguentemente alimentando la spirale della violenza e dell'arbitrio.

Così pure si è stabilita (articolo 17) l'obbligatorietà del rito direttissimo per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico di pubblica sicurezza (manifestazione non

autorizzata, rifiuto di sciogliersi): in evidente contrasto con quanto stabilito, per gli appartenenti alla polizia, in altra parte della stessa legge!

Così pure dovrebbe essere abrogato l'articolo 3, che consente il fermo di chi dia luogo a « fondato » sospetto di fuga, qualora vi siano « sufficienti » indizi che abbia commesso determinati reati, tra i quali l'uso di bottiglie incendiarie: il che significa autorizzare la polizia a fare indiscriminate retate tra coloro — magari ignari passanti — che si allontanano precipitosamente dal luogo di una manifestazione in cui qualcuno abbia fatto uso di una bottiglia incendiaria. Nello stesso ordine di idee rientra l'articolo 4, che ha introdotto il concetto di « presenza giustificabile », stabilendo cioè che la polizia può pretendere dal cittadino una giustificazione in ordine al suo essere presente in certi posti.

Benchè la norma sembri conforme all'articolo 13 — terzo comma — della Costituzione, essa lascia praticamente all'arbitrio della polizia la determinazione dei casi di intervento essendo troppo generica la frase « in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo ». Per questa strada il legislatore potrebbe, in futuro, accrescere il numero dei casi che legittimano le perquisizioni delle « forze dell'ordine », cosicchè quello che la Costituzione prevede come « eccezionale » diverrebbe « normale » con danno irreparabile per la libertà del cittadino.

Un discorso a parte meriterebbe l'articolo 25, che pone gli stranieri in balia dell'auto-

rità di polizia senza riguardo ai motivi politici e sociali che possono aver determinato la loro presenza in Italia.

Gravissima, infine, è la disposizione dell'articolo 1, che ripristina l'obbligatorietà del carcere preventivo, che ai tempi dei Borboni destava l'indignazione dei liberali europei: estendendolo addirittura a chi abbia due procedimenti pendenti — e sappiamo tutti che a provocare l'apertura di un procedimento basta la denuncia di un provocatore, di un visionario, di un nemico personale — per reati gravissimi, ma notoriamente collegati alle lotte operaie, come la violenza privata (articolo 619 del codice penale) che, da quando esistono scioperi, è il reato che viene contestato ai « picchetti » che davanti alle fabbriche cercano di dissuadere gli eventuali criminali!

Di tutte queste norme si richiede, col presente disegno di legge, l'abrogazione. La mera abrogazione di una norma non risolve — questo va da sé — il problema della sua sostituzione con altre norme, più rispondenti alla coscienza politica e giuridica del Paese. In questo caso, peraltro, c'è la necessità obiettiva ed urgente di sgomberare il terreno da un ammasso legislativo che, se per certi versi appare come un residuo bellico della battaglia perduta dai partiti moderati il 15 giugno, costituisce pur sempre una minaccia per coloro che lottano per una reale trasformazione della società italiana, e comunque offende, con la sua sola presenza, la coscienza di coloro che credono sinceramente nella democrazia.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

Sono abrogati gli articoli da 1 a 6, da 14 a 17, l'articolo 18, nn. 1 e 4, e gli articoli da 19 a 34 della legge 22 maggio 1975, n. 152